



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 15 - 16 MAGGIO 2011

VADEMECUM

Vol. I

OSSERVATORIO ELETTORALE

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Rita Marchiori*

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Dirigente: Daniela Bartoli

Osservatorio elettorale – Centro Studi e documentazione per le Autonomie locali

Redazione a cura di:

Grazia Mazzuoli, Gian Piero Valenti

Collaborazione redazione testi legislativi: Patrizia Francinetta

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino tel. 011/5757375 - 5757703 - 5757497 orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00 venerdì: 9,00-13,00.

www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm e-mail: osservatorio.elettorale@consiglioregionale.piemonte.it



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 15 - 16 MAGGIO 2011

VADEMECUM

Vol. I

APRILE 2011

OSSERVATORIO ELETTORALE

Indice

Elezioni amministrative 15 - 16 maggio 2011

1. I comuni al voto	pag.	5
2. Vademecum per l'elettore	pag.	8
2.1. Quando si vota	pag.	8
	pag.	
	pag.	
	pag.	
-	pag.	
3. Calendario delle scadenze elettorali	pag.	11
4. Enti locali e relativi organi. Effetti del decreto Calderoli	pag.	18
4.1. Tabelle esplicative della nuova composizione di		
	pag.	
4.2. Ridefinizione dei collegi unonominali di Vercelli	pag.	26
5. Il sistema elettorale. Elezione del sindaco e del consiglio comunale	pag.	31
5.1. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti	pag.	31
5.2. Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti	pag.	33
	pag.	
5.3.1. I documenti necessari per le elezioni comunali		
5.3.2. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali		
5.3.3. Dove presentare tutta la documentazione		
	pag.	
6. Il sistema elettorale. Elezione del presidente e del consiglio provinciale	pag.	43
6.1. La presentazione delle liste	pag.	47
6.1.1. I documenti necessari per le elezioni provinciali	pag.	47
6.1.2. Bilancio preventivo delle spese elettorali		
6.1.3. Dove presentare tutta la documentazione		
6.1.4. Quando presentarla		
7. Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione	pag.	54
8. Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	pag.	55
8.1. Incandidabilità - cause ostative alla candidatura	pag.	55
	pag.	
	pag.	
9. Disciplina della campagna elettorale	pag.	73

1. I COMUNI AL VOTO

Elezioni amministrative 15 - 16 maggio 2011

**N: sindaci neoeletti; R: sindaci riconfermati al secondo mandato

Provincia di ALESSANDRIA

COMUNI	Elez. Prec.	SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 ARQUATA SCRIVIA		Spineto Paolo	N	LISTA CIVICA	5.765
2 BASSIGNANA*	(28/03/2010)	Cattai Fabrizio	Comm. Str. Montagna Enrica		1.737
3 BORGO SAN MARTINO		Serazzi Giovanni	R	LISTA CIVICA	1.366
4 CASAL CERMELLI		Bastianino Enrico Mario	N	LISTA CIVICA	1.146
5 CASTELNUOVO BORMIDA		Cunietti Mauro Franco	R	LISTA CIVICA	648
6 CASTELNUOVO SCRIVIA		Tagliani Gianni	R	LISTA CIVICA (cen-sin)	5.624
7 CASTELSPINA		Serrachieri Giovanni	R	LISTA CIVICA	394
8 CELLA MONTE		Cosseta Silvio	N	LISTA CIVICA	509
9 GAVI		Albano Nicoletta	N	LISTA CIVICA (cen-des)	4.506
10 ISOLA SANT'ANTONIO		Pallavicini Ezio	N	LISTA CIVICA	766
11 MERANA		Gallo Angelo	R	LISTA CIVICA	185
12 MONLEALE		Marini Pierangelo	R	LISTA CIVICA	634
13 MONTE CASTELLO		Piccotti Carlo Franco	R	LISTA CIVICA	340
14 MORBELLO		Campazzo Giancarlo	R	LISTA CIVICA	459
15 ODALENGO GRANDE		Zanello Bruna	R	LISTA CIVICA	533
16 OLIVOLA		Ceresa Paolo	R	LISTA CIVICA	145
17 PONTECURONE		Scaglia Claudio Umberto	R	LISTA CIVICA	3.781
18 PONTI		Alossa Giovanni	R	LISTA CIVICA	677
19 SAN SALVATORE MONFERRAT	ГО	Tagliabue Corrado	N	LISTA CIVICA	4.623
20 TERZO		Grillo Vittorio	N	LISTA CIVICA	846

Provincia di ASTI

COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 CASORZO		Mosso Luigi	N	LISTA CIVICA	687
2 CASTELNUOVO BELBO		Garino Francesco Nicola	N	LISTA CIVICA	930
3 CORTANZE		Pescarmona Clemente	N	LISTA CIVICA	289
4 NIZZA MONFERRATO*	(6-7/06/2009)	Lovisolo Pietro Giovanni	Comm. Str. Bellantoni Carolina		10.019
5 OLMO GENTILE		Aramini Maria Grazia	N	LISTA CIVICA	104
6 PIOVA' MASSAIA		Pracca Battistino	N	LISTA CIVICA	640
7 QUARANTI		Scovazzi Luigi	R	LISTA CIVICA	199
8 ROATTO		Boero Giuseppe	R	LISTA CIVICA	373
9 SAN PAOLO SOLBRITO		Goria Carlalberto	N	LISTA CIVICA	1.059
10 SCURZOLENGO		Beccuti Giovanna	R	LISTA CIVICA	637

Provincia di BIELLA

COMUNI	SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 CASTELLETTO CERVO	Montini Giordano	N	LISTA CIVICA	858
2 COGGIOLA	Foglia Barbesin Gianluca	N	LISTA CIVICA	2.360
3 DORZANO	Volpe Alberto	N	LISTA CIVICA	446
4 TRIVERO	Biasetti Massimo	N	LISTA CIVICA	6.883
5 VEGLIO	Pichetto Marco	N	LISTA CIVICA	660

Provincia di CUNEO

COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 BARBARESCO		Bianco Alberto	N	LISTA CIVICA	641
2 BERGOLO		Boido Stefano	N	LISTA CIVICA	79
3 CAPRAUNA		Arnaldi Rinaldo	R	LISTA CIVICA	133
4 CASALGRASSO		Pipino Michele	N	LISTA CIVICA	1.372
5 CASTELDELFINO		Amorisco Domenico	N	LISTA CIVICA	227
6 CAVALLERMAGGIORE		Baravalle Michele	R	LISTA CIVICA	5.064
7 CRISSOLO		Reverdito Pietro	R	LISTA CIVICA	210
8 DEMONTE		Bertoldi Mario Claudio	N	LISTA CIVICA	2.041
9 DRONERO*	(6-7/06/2009)	Reineri Pier Giuseppe	Comm.Str. Rancurello Marinella		7.012
10 ENTRACQUE		Gosso Roberto	R	LISTA CIVICA	848
11 FRASSINO		Matteodo Bernardino	N	LISTA CIVICA	324
12 GRINZANE CAVOUR		Sampò Franco	N	LISTA CIVICA	1.812
13 LEQUIO TANARO		Negro Costanzo	N	LISTA CIVICA	683
14 MARTINIANA PO		Zetti Giovanna Carolina	R	LISTA CIVICA	667
15 MELLE		Paseri Maurilio	R	CEN-SIN (LS. CIVICHE)	364
16 NARZOLE		Prever Fiorenzo	N	LISTA CIVICA	3.305
17 ONCINO		Bianchi Mario	R	LISTA CIVICA	102
18 PEZZOLO VALLE UZZONE		Sugliano Piero	N	LISTA CIVICA	370
19 PONTECHIANALE		Campi Alfredo	N	LISTA CIVICA	208
20 PRAZZO		Einaudi Osvaldo	N	LISTA CIVICA	218
21 PRUNETTO		Franchello Sandro	N	LISTA CIVICA	492
22 ROCCAFORTE MONDOVI'		Occelli Renato	N	INDIP.	2.024
23 RODDI		Prioglio Lorenzo	R	LISTA CIVICA	1.323
24 SAMPEYRE		Baralis Renato	N	LISTA CIVICA	1.144
25 SANTO STEFANO BELBO		Artuffo Giuseppe	R	LISTA CIVICA	4.037
26 VALDIERI		Parracone Emanuel	N	LISTA CIVICA	964

27 VINADIO Provincia di NOVARA		Giverso Angelo Pietro	N	LISTA CIVICA	732
COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 BORGO TICINO 2 CASALEGGIO NOVARA		Orlando Giovanni Brustia Valter	R N	LISTA CIVICA LISTA CIVICA	3.853 847
3 COMIGNAGO		Cucchi Luisa	R	LISTA CIVICA	939
4 GRANOZZO CON MONTICELLO		Benetti Arrigo	N	LISTA CIVICA	1.216
5 INVORIO		Piola Dario	N	LISTA CIVICA	3.732
6 MAGGIORA		Fasola Giuseppe	N	LISTA CIVICA	1.664
7 MEZZOMERICO		Mattachini Pierfranco	N	LISTA CIVICA	951
8 NEBBIUNO 9 NIBBIOLA*	(6.7/06/2000)	Bertoli Gian Battista Giuseppe Rubini	N Comm.Str. Baldino Marco.	LISTA CIVICA	1.561 720
10 NOVARA	(6-7/06/2009) (4-5/06/2006)	Moscatelli Silvana	Vice sind. (comune sciolto)	CEN-DES	100.910
11 PETTENASCO	(4-3/00/2000)	Tabozzi Ezia	N	LISTA CIVICA	1.310
12 POMBIA		Pilone Alberto	R	LISTA CIVICA	1.818
13 SAN NAZZARO SESIA		Zanzola Stefano	N	LISTA CIVICA	726
14 SORISO		Monti Felice Carlomaria	R	CEN-SIN(LS. CIVICHE)	730
15 SUNO		Cupia Nino	N	LISTA CIVICA	2.834
16 TRECATE	(28-29/05/2006)	Zanotti Fragonara Enzio	Comm. Str. Vilasi Giovanna		16.915
Provincia di TORINO					
COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R**	AREA POLITICA	ABITANTI
1 ALBIANO D'IVREA		Marcelli Guido	N	LISTA CIVICA	1.696
2 ALPIGNANO*	(27-28/05/2007)	Andreotti Sergio	Comm.Str. Coviello Elena		16.648
3 BALDISSERO TORINESE	,	Corinto Carlo	N	LISTA CIVICA	3.244
4 BARDONECCHIA		Avato Francesco	R	LISTA CIVICA	3.038
5 BOLLENGO		Duò Carlo	N	GRUPPO DEMOCR. INDIP.	1.997
6 BROSSO		Vigliermo Brusso Ilario	N	INDIP.	474
7 BRUSASCO		Cappellino Franco	N	LISTA CIVICA	1.664
8 CAMBIANO		Mammolito Michele	N	LISTA CIVICA	5.799
9 CARIGNANO 10 <u>CARMAGNOLA</u>		Cossolo Marco Surra Gian Luigi	N N	LISTA CIVICA CEN-DES	8.647 24.911
11 CERES		Poma Giovanni Battista	N	LISTA CIVICA	1.030
12 CHIVASSO		Matola Bruno	N	CEN-DES	23.648
13 CIRIE'		Brizio Falletti di Castellazzo Francesco	N	CEN-SIN	18.188
14 CLAVIERE		Capra Franco	R	LISTA CIVICA	163
15 CUCEGLIO		Pilotto Sergio	N	LISTA CIVICA	925
16 CUMIANA		Costelli Roberto	R	CEN-SIN	6.846
17 CUORGNE'		Vacca Cavalot Giancarlo	N	MODERATI	10.032
18 FELETTO*	(27-28/05/2007)	Filiberto Stefano	Comm.Str. Bevilacqua Marita	LICTA CIVICA	2.344
19 FIANO 20 FRASSINETTO	(28-29/05/2006)	Filippini Guglielmo Marchiando Pacchiola Tommaso B.	N Vice sind. (comune sciolto)	LISTA CIVICA LISTA CIVICA	2.558 287
21 GRAVERE	(28-29/03/2000)	Calabresi Sergio	N	LISTA CIVICA	682
22 LANZO TORINESE		Filippin Andrea	R	CEN-DES	5.141
23 LUSIGLIE'*	(6-7/06/2009)	Goglio in Godio	Vice sindaco (comune sciolto)	LC INSIEME PER LUSIGLIE'	536
24 MASSELLO		Libralon Daniela Linda Alduina	R	SINISTRA	74
25 MOMBELLO DI TORINO		Berruto Claudio	N	LISTA CIVICA	395
26 MOMPANTERO		Favro Piera	N	LISTA CIVICA	668
27 MONTALDO TORINESE		Vidotto Giancarlo	R	LISTA CIVICA	589
28 NOASCA 29 OZEGNA		Cucciatti Piero Sergio Chiarabaglio Ivo	R N	LISTA CIVICA LISTA CIVICA	202 1.172
30 PERTUSIO		Cresto Antonio	N N	LISTA CIVICA	699
31 PIANEZZA		Gagliardi Claudio	R	CEN-SIN	11.236
32 PINEROLO		Covato Paolo	N	CEN-SIN	33.494
33 PINO TORINESE		Biglia Andrea	N	CEN-SIN	8.234
34 PORTE		Zoggia Laura	N	LISTA CIVICA	940
35 RONCO CANAVESE		Crosasso Danilo	N	RINNOVAM. DEMOCR.	377
36 SAMONE		Giordano Paolo Andrea Emilio	N	LISTA CIVICA	1.473
37 SAN MAURO TORINESE		Coggiola Giacomo Giuseppe Comotto Francesco	R	CEN-DES	17.817
38 SETTIMO ROTTARO 39 TORINO		Chiamparino Sergio	R R	CEN-SIN CEN-SIN	517 865.263
40 TROFARELLO		Tomeo Maurizio	R	CEN-DES	10.352
41 VOLPIANO		Goia Francesco	R	CEN-SIN	12.991
Provincia UNIVERSITA	00001.5				
Provincia del VERBANO-CUSIO-	OSSOLA	OINIDAGO HOOFNITE	N/D*	ADEA DOLUTIOA	ADITANTI
COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R*	AREA POLITICA	ABITANTI
1 BELGIRATE		Pollini Giorgio	R	LISTA CIVICA	521 606
2 CESARA 3 <u>DOMODOSSOLA*</u>	(27-20/05/2007)	Falda Tiziano Fornaroli Eugenio	N Vice sindaco (comune sciolto)	LISTA CIVICA CEN-DES	606 18.466
4 MACUGNAGA	(27-28/05/2007)	Boldini in Vacca Giovanna	N	LISTA CIVICA	18.466
5 PREMOSELLO CHIOVENDA*	(6-7/06/2009)	Magistris Piera	Comm. Str. Pasquariello Rosario		2.054
6 QUARNA SOTTO		Forni Giovanni	N	LISTA CIVICA	427
7 TRASQUERA		Lincio Arturo	R	LISTA CIVICA	279
Provincia di VERCELLI					
COMUNI		SINDACO USCENTE	N/R*	AREA POLITICA	ABITANTI

1 ALAGNA VALSESIA		Bergamo Sandro	N	LISTA CIVICA	457
2 ALBANO VERCELLESE		Beltrame Daniele Maria	R	LISTA CIVICA	339
3 ARBORIO		Montella Alessandro	N	LISTA CIVICA	1.033
4 BALMUCCIA		Uffredi Moreno	R	LISTA CIVICA	100
5 BOCCIOLETO		Carrara Pierangelo	R	LISTA CIVICA	277
6 BORGO D'ALE		Enrico Mario	N	LISTA CIVICA	2.565
7 CRAVAGLIANA		Bossi Sergio	N	LISTA CIVICA	276
8 FONTANETTO PO	(28-29/05/2006)	Coppo Danilo	Vice sindaco (comune sciolto)	LISTA CIVICA	1.233
9 GATTINARA		Riva Vercellotti Carlo	N	LISTA CIVICA	8.612
10 GREGGIO		Bosso Carlo	R	CEN-DES(LS. CIVICHE)	375
11 LAMPORO		Raviolo Franco	N	LISTA CIVICA	522
12 LIVORNO FERRARIS*	(6-7/06/2009)	Masoero Renzo	Comm. Str. Daghetta Elena		4.320
13 LOZZOLO		Gatti Lidio	N	LISTA CIVICA	816
14 POSTUA		D'Alberto Alberto Lino	R	LISTA CIVICA	594
15 PRAROLO		Caldera Dario	N	LISTA CIVICA	589
16 QUINTO VERCELLESE		Vice sindaco	R	LISTA CIVICA	418
17 RIVA VALDOBBIA		Giacomino Alberto	R	LISTA CIVICA	230
18 SANTHIA'		Canova Gilberto	R	CEN-DES	9.253
19 SCOPELLO		Ferraris Paolo	N	LISTA CIVICA	442
20 VALDUGGIA*	(6-7/06/2009)	Prino Pier Luigi	Vice sindaco (comune sciolto)	LISTA CIVICA	2.363
21 VOCCA*	(6-7/06/2009)	Arcardini Enrico	Vice sindaco (comune sciolto)	LISTA CIVICA	139

Provincia di VERCELLI

PROVINCE

VERCELLI* (27-28/05/2007) Masoero Renzo Comm.Str. Cerenzia Leonardo 176.829

Totale comuni al voto: **147**Totale Province: **1**

^{*} Comuni sciolti o commissariati al voto per cause diverse dalla scadenza naturale: 12. Sono indicati anche i comuni sciolti che sono in scadenza naturale: 4 (ultime elezioni 2006) Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.0000 abitanti: 10

2. VADEMECUM PER L'ELETTORE

2.1. QUANDO SI VOTA

Domenica 15 maggio 2011

I seggi aprono alle ore 08.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 16 maggio 2011

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota :

Domenica 29 maggio 2011

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 30 maggio 2011

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

2.2. PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 147 consigli comunali, di cui 10 superiori ai 15.000 abitanti:
 Novara e Trecate (NO); Alpignano, Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Pinerolo,
 San Mauro Torinese e Torino (TO); Domodossola (VCO).
- 1 consiglio provinciale: Vercelli

2.3. CHI HA DIRITTO AL VOTO

 Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione. I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 570/60, artt. 28 e 32:

- a) una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2.4. DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente

che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

2.5. <u>COLORE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE</u>

- GIALLO per le elezioni provinciali
- AZZURRO per le elezioni comunali

3. CALENDARIO DELLE SCADENZE ELETTORALI

Elezioni comunali e provinciali 15 – 16 maggio 2011

Lunedì 21 marzo 2011

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Fissazione, da parte del Ministero dell'Interno, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).

Giovedì 31 marzo 2011

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).

Da giovedì 31 marzo a lunedì 30 maggio 2011

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).

Entro martedì 5 aprile 2011

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo).

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, co. 1).

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).

Costituzione della corte d'appello del capoluogo della provincia (o del tribunale del capoluogo o, in mancanza, del tribunale della provincia più vicino al capoluogo, qualora nella provincia non ci sia corte d'appello) in ufficio centrale elettorale, con l'intervento di cinque magistrati, nominati dal presidente e designazione di un cancelliere con funzioni di segretario.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 13)

Entro domenica 10 aprile 2011

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33).

Entro lunedì 11 aprile 2011

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2°comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori). (Legge 4 aprile 1956, n. 212 art. 4, co.1).

Da martedì 12 a venerdì 15 aprile 2011

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, co.1).

Venerdì 15 aprile 2011

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e

di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, co. 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, co. 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co.2).

Da venerdì 15 a sabato 16 aprile 2011

(dal 30° giorno al 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, co.10 - art. 32, co.10).

Presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 6, artt. 12 e 13).

Entro domenica 17 aprile 2011

(28° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica, da parte dell'ufficio elettorale centrale, delle candidature per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Verifica, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale:

- eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore;
- eliminazione dei nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali:
- cancellazione dei nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica della rappresentanza di genere nelle liste dei candidati, ovvero che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invito ai delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di 48 ore, scaduto il quale, la lista viene ricusata:

- ricusazione delle liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduzione di quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito effettuata cancellando gli ultimi nomi;
- assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunicazione ai delegati di lista delle decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale e della Commissione e le modificazioni da queste apportate alla lista sono comunicate, entro la sera stessa, ai delegati dei gruppi di candidati (provinciali) e ai delegati di lista (comunali).

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, art. 31 e art. 33).

Entro martedì 19 aprile 2011

(26° giorno antecedente quello della votazione)

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Riunione dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica dei gruppi di candidati per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33, u.c. e art. 34, co.1).

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto e per la stampa delle schede. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30 e art. 31*).

Presentazione, in caso di ricusazione, da parte dei delegati del gruppo di un nuovo contrassegno.

Terminate le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi dei candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale procede, tramite la prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni e alla stampa delle schede di ciascun collegio.

Invio del manifesto ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia. (*Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, co.1*)

Entro mercoledì 20 aprile 2011

(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).

Da domenica 24 aprile a venerdì 13 maggio 2011

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, a cura della Prefettura.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei relativi pacchi per le sezioni elettorali e relativo recapito ai comuni interessati..

Entro sabato 30 aprile 2011

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere l'incarico al fine della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli scrutatori impediti.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989, n. 95, art.6, co.3)

Da sabato 30 aprile 2011

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori , anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, co.1).

Sabato 7 maggio 2011

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, co.2).

Termine ultimo per l'affissione, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, co. 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, co. 1, art. 34, co. 1)

Da martedì 10 a lunedì 16 maggio 2011

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio e dei duplicati.

(D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, art. 9).

Entro giovedì 12 maggio 2011

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, co. 2 e art. 35, co.1).

Entro venerdì 13 maggio 2011

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, co.2).

Venerdì 13 maggio 2011

(ore 24.00)

Scatta il silenzio elettorale.

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Sabato 14 maggio 2011

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960. n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3).

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11).

Sabato 14 – Lunedì 16 maggio 2011

Divieto di:

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda;
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E'consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Domenica 15 maggio 2011

(primo giorno di votazione)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, co.2).

Domenica 15 maggio 2011

ore 08.00: inizio operazioni di voto. ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 16 maggio 2011

ore 07.00: inizio operazioni di voto. ore 15.00: chiusura dei seggi.

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

Domenica 29 – lunedì 30 maggio 2011

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica 29 maggio 2011

ore 08.00: inizio operazioni di voto. ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 30 maggio 2011

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di riscontro e scrutinio.

4. ENTI LOCALI E RELATIVI ORGANI: EFFETTI DEL DECRETO CALDEROLI

PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191, ARTICOLO 2, COMMI 183, 184, 185, 186 E 187 (FINANZAIRIA 2010), COSI' COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42.

COMMA 183

In materia di contenimento di spese negli enti locali, per l'anno 2011 è il Ministero degli Interni, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a provvedere alla riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

COMMA 184

In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, <u>il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20%</u>. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri (comunali e provinciali), nel calcolo non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.

La disposizione attua una modifica tacita dell'articolo 37 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(art. 37, comma 1, TUEL)

Per effetto della riduzione del 20%, il nuovo Consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 9 membri negli altri comuni;

(art. 37, comma 2, TUEL)

Per effetto della riduzione del 20%, il *nuovo Consiglio provinciale* è composto dal presidente della provincia e:

- da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti:
- da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- da 19 nelle altre province.

Il DL 2/2010 prevede espressamente che le disposizioni di cui al comma 184, art 2 della finanziaria 2010, sulla riduzione del numero dei consiglieri si applicano **dal 2011**, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

COMMA 185

Lo Statuto di ciascun comune determina il numero massimo di propri assessori, entro il limite di **un quarto del numero di consiglieri** dell'ente, con arrotondamento all'unità superiore.

Lo Statuto di ciascuna provincia determina il numero massimo di propri assessori, entro il limite di **un quarto del numero di consiglieri** dell'ente, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini del computo del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali (previsto ai sensi del modificato art. 37 del TUEL), sono da intendersi rispettivamente inclusi il Sindaco e il Presidente della Provincia.

La disposizione attua una modifica tacita dell'articolo 47, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(art. 47, comma 1, TUEL)

"La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a **un quarto**, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità".

Il DL 2/2010 prevede espressamente che le disposizioni di cui al comma 185, art 2 della finanziaria 2010, sulla riduzione del numero degli assessori si applicano a decorrere **dal 2010**, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

<u>Infatti ai comuni e alle province che sono andati ad elezione nel 2010 è stata applicata solo la</u> riduzione del numero degli assessori.

COMMA 185 – BIS

Il comma è stato aggiunto dalla legge 42/2010, di conversione del DL 2/2010.

Dispone, con un'abrogazione espressa dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del TUEL, la soppressione di circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, modificando contestualmente la rubrica del citato articolo.

(art. 21, TUEL)

"Revisione delle circoscrizioni provinciali"
comma 1 (abrogato)
comma 2 (abrogato)
comma 3 (omissis)¹

COMMA 186

Lettera a) prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere la figura del difensore civico comunale, di cui all'art. 11 del TUEL, attuando un'abrogazione tacita dell'articolo. In sede di conversione del DL 2/2010 alla lettera a) del comma 186, art. 2 L. 191/2009 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume il nome di <difensore civico territoriale> ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

_

¹ Il comma elenca criteri e indirizzi cui i comuni, esercitando l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, devono attenersi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province

Lettera b) prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del TUEL, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti;

E' fatto salvo il comma 5 dell'art. 17, che consente ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti di articolare il proprio territorio secondo particolari e più accentuate forme di decentramento, diverso dalle circoscrizioni.

Lettera c) e' prevista, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, la possibilità di delega, da parte del sindaco, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Lettera d) tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (dove la facoltà di tale nomina è mantenuta), è prevista la soppressione della figura del direttore generale con una modifica tacita dell'art. 108 del TUEL; si precisa che la soppressione opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori.

Lettera e) è prevista la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, con l'eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto; anche in questo caso si tratta di una modifica tacita dell'art. 31 del TUEL.

COMMA 186 - BIS

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

COMMA 187

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2 "INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI"

Omissis

ART. 2 CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI SPETTANTI ALLE PROVINCE

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.

1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti:
- «, sentita previamente la provincia interessata,»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».

Questa è una disposizione riguardante nello specifico la materia elettorale. E' ovvio infatti come la riduzione del numero dei consiglieri provinciali comporti anche una revisione dei collegi provinciali, essendo il sistema elettorale dei consigli provinciali basato sui collegi uninominali.

Il decreto ribadisce che anche in caso di mancata ridefinizione delle tabelle dei collegi uninominali provinciali, sarà comunque efficace la riduzione del numero dei consiglieri; e in tal caso ciascun gruppo di candidati, in occasione della formazione delle liste, dovrà comprendere, (in deroga al comma 3 dell'art. 14 L. 122/1951) "..un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia", che in tal caso sarà superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia stessa.

Con D.P.R. 30 novembre 2010, sono stati ridefiniti, fra gli altri, i collegi uninominali della provincia di VERCELLI, unica provincia piemontese che a maggio rinnoverà gli organi elettivi.

A seguito della riduzione del numero dei consiglieri provinciali (del 20%), i collegi provinciali subiscono una riduzione da 24 a 19².

² Per il dettaglio sulle nuove tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali della provincia di Vercelli si veda *infra* pag. 27.

4.1. TABELLE ESPLICATIVE DELLA NUOVA COMPOSIZIONE DI GIUNTE E CONSIGLI

RIDUZIONE CONSIGLIERI

Si forniscono qui di seguito alcune tabelle esplicative <u>dell'effettiva riduzione</u>, in termini di calcolo matematico, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, nella misura del 20%, e <u>della nuova composizione numerica</u> dei rispettivi consigli.

NUMERO	CON	SIGLIERI COMUNALI ESCLUS	O IL SINDACO)	
PRECEDENTE COMPOSIZIONE D. Lgs. n. 267/2000, art. 37 (T.U.E.L	COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011 Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal DL 2/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 marzo 2010, n. 42				
			RIDUZIONE DEL 20%	ENTITA' RIDUZIONE ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE	NUOVA COMPOSIZIONE DOPO LA RIDUZIONE
Popolaz. superiore a 1.000.000 di abitanti	60	Popolaz. superiore a 1.000.000 di abitanti	60*20/100=12	12	48
Popolaz. superiore a 500.000 abitanti	50	Popolaz. superiore a 500.000 abitanti	50*20/100=10	10	40
Popolaz. superiore a 250.000 abitanti	46	Popolaz. superiore a 250.000 abitanti	46*20/100=9,2	10	36
Popolaz. superiore a 100.000 abitanti	40	Popolaz. superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia	40*20/100=8	8	32
Popolaz. superiore a 30.000 abitanti	30	Popolaz. superiore a 30.000 abitanti	30*20/100=6	6	24
Popolaz. superiore a 10.000 abitanti	20	Popolaz. superiore a 10.000 abitanti	20*20/100=4	4	16
Popolaz. superiore a 3.000 abitanti	16	Popolaz. superiore a 3.000 abitanti	16*20/100=3,2	4	12
Popolaz. altri comuni	12	Popolaz. altri comuni	12*20/100=2,4	3	9

NUMERO CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA						
PRECEDENTE COMPOSIZIONE D. Lgs. n. 267/2000, art. 37 (T.U.E.L.)		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011 Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal DL 2/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 marzo 2010, n. 42				
			RIDUZIONE DEL 20%	ENTITA' RIDUZIONE ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE	NUOVA COMPOSIZIONE DOPO LA RIDUZIONE	
Popolaz. superiore a 1.400.000 abitanti	45	Popolaz. superiore a 1.400.000 abitanti	45*20/100=9	9	36	
Popolaz. superiore a 700.000 abitanti	36	Popolaz. superiore a 700.000 abitanti	36*20/100=7,2	8	28	
Popolaz. superiore a 300.000 abitanti	30	Popolaz. superiore a 300.000 abitanti	30*20/100=6	6	24	
Popolaz. altre province	24	Popolaz. altre province	24*20/100=4.8	5	19	

RIDUZIONE ASSESSORI

Si forniscono qui di seguito alcune tabelle esplicative <u>della nuova composizione numerica</u> delle giunte comunali e provinciali, per effetto della <u>riduzione</u> del numero degli assessori <u>da un terzo ad un quarto</u> dei componenti i relativi consigli.

NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI							
D. Lgs. n. 267/2000, art. 47, comma 1 (T.U.E.L.)			COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 20 ⁻¹ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come m convertito, con modificazioni, nella Legg (un <i>quarto</i> dei consiglieri comunali computar	odificata dal D e 26 marzo 201			
Il numero di assessori, stabilito dagli statuti, non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco e comunque non superiore a 12 unità (L. 244/2007)			Il numero di assessori, stabilito dagli statuti, nor un quarto, con arrotondamento all'unità superior comunali, computando a tal fine il sindaco e cor unità (L. 244/2007)	<u>e,</u> del numero dei	consiglieri		
Popolaz. superiore a 1.000.000 di abitanti. Calcolo su 61 (60 consiglieri + sindaco)	61*1/3=20,33	MAX 12	Popolaz. superiore a 1.000.000 di abitanti. Calcolo su 49 (48 consiglieri + sindaco)	49*1/4=12,25	MAX 12		
Popolaz. superiore a 500.000 abitanti. Calcolo su 51 (50 consiglieri + sindaco)	51*1/3=17	MAX 12	Popolaz. superiore a 500.000 abitanti. Calcolo su 41 (40 consiglieri + sindaco)	41*1/4=10,25	11		
Popolaz. superiore a 250.000 abitanti. Calcolo su 47 (46 consiglieri + sindaco)	47*1/3=15,66	MAX 12	Popolaz. superiore a 250.000 abitanti. Calcolo su 37 (36 consiglieri + sindaco)	37*1/4=9,25	10		
Popolaz. superiore a 100.000 abitanti. Calcolo su 41 (40 consiglieri + sindaco)	41*1/3=13,66	MAX 12	Popolaz. superiore a 100.000 abitanti. Calcolo su 33 (32 consiglieri + sindaco)	33*1/4=8,25	9		
Popolaz. superiore a 30.000 abitanti. Calcolo su 31 (30 consiglieri + sindaco)	31*1/3=10,33	10	Popolaz. superiore a 30.000 abitanti. Calcolo su 25 (24 consiglieri + sindaco)	25*1/4=6,25	7		
Popolaz. superiore a 10.000 abitanti. Calcolo su 21 (20 consiglieri + sindaco)	21*1/3=7	7	Popolaz. superiore a 10.000 abitanti. Calcolo su 17 (16 consiglieri + sindaco)	17*1/4=5	5		
Popolaz. superiore a 3.000 abitanti. Calcolo su 17 (16 consiglieri + sindaco)	17*1/3=5,66	6	Popolaz. superiore a 3.000 abitanti. Calcolo su 13 (12 consiglieri + sindaco)	13*1/4=3,25	4		
Popolaz. altri comuni Calcolo su 13 (12 consiglieri + sindaco)	13*1/3=4,33	4	Popolaz. altri comuni Calcolo su 10 (9 consiglieri + sindaco)	10*1/4=2,5	3		

NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI					
(un <u>terzo</u> dei consiglieri provinciali computando il presidente della provincia)			COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011 Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal DL 2/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 marzo 2010, n. 42 (un <i>quarto</i> dei consiglieri provinciali computando il presidente della provincia)		
Il numero di assessori, stabilito dagli statuti, non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tal fine il presidente della provincia e comunque non superiore a 12 unità (L. 244/2007)			Il numero di assessori, stabilito dagli statuti, non deve essere superiore ad un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tal fine il presidente della provincia e comunque non superiore a 12 unità (L. 244/2007)		
Popolaz. superiore a 1.400.000 abitanti. Calcolo su 46 (45 consiglieri + presidente della provincia)	46*1/3=15,33	MAX 12	Popolaz. superiore a 1.400.000 abitanti. Calcolo su 37 (36 consiglieri + presidente della provincia)	37*1/4=9,25	10
Popolaz. superiore a 700.000 abitanti. Calcolo su 37 (36 consiglieri + presidente della provincia)	37*1/3=12,33	MAX 12	Popolaz. superiore a 700.000 abitanti. Calcolo su 29 (28 consiglieri + presidente della provincia)	29*1/4=7,25	8
Popolaz. superiore a 300.000 abitanti. Calcolo su 31 (30 consiglieri + presidente della provincia)	30*1/3=10	10	Popolaz. superiore a 300.000 abitanti. Calcolo su 25 (24 consiglieri + presidente della provincia)	25*1/4=6,25	7
Popolaz. altre provincie Calcolo su 25 (24 consiglieri + presidente della provincia)	25*1/3=8,33	8	Popolaz. altre provincie Calcolo su 20 (19 consiglieri + presidente della provincia)	20*1/4=5	5

4.2. RIDEFINIZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI PROVINCIALI DI VERCELLI

D.P.R. 30 novembre 2010.

Determinazione dei collegi uninominali delle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modifiche, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 37, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in forza del quale il numero dei consiglieri provinciali è stato ridotto del 20 per cento;

Ritenuto che occorre ristrutturare le circoscrizioni dei collegi uninominali spettanti alle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata, Campobasso, Reggio di Calabria ai fini del rinnovo dei rispettivi consigli provinciali che avranno luogo nella primavera del 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, sentite previamente le province interessate;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata, Campobasso, Reggio di Calabria sono stabilite come segue:

Omissis

PROVINCIA DI VERCELLI

Popolazione al 21 ottobre 2001: 176.829

Seggi assegnati n. 19

1 - COLLEGIO DI ASIGLIANO VERCELLESE

Capoluogo: Asigliano Vercellese (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Asigliano Vercellese - Caresana - Costanzana - Desana - Motta de' Conti - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Rive - Ronsecco - Stroppiana.

2 - COLLEGIO DI BORGOSESIA

Capoluogo: Borgosesia (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Borgosesia delimitata come segue: dal confine con il comune di Guardabosone, strada comunale per Guardabosone fino al fiume Sesia, fiume Sesia fino al Ponte di Agnona, via Ponte di Agnona (esclusa), viale Varallo dal n. 132 alla fine e dal n. 147 alla fine (escluso), via San Secondo, via Moione, percorre il limite territoriale delle località Cartiglia, Pianezza e frazione Caggi (comprese), via Osella (esclusa), via dei Partigiani, via Valbusaga (esclusa), via Comoletti (esclusa), località Fornace (compresa), segue strada provinciale della Cremosina fino al confine con il comune di Valduggia, segue il confine dei comuni di Valduggia, Grignasco, Serravalle Sesia e Guardabosone, comprendendo la regione Torame e la frazione Guardella.

3 - COLLEGIO DI BORGO VERCELLI

Capoluogo: Borgo Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Albano Vercellese - Borgo Vercelli - Caresanablot - Carisio - Casanova Elvo - Collobiano - Formigliana - Greggio - Olcenengo - Oldenico - Quinto Vercellese - Villarboit - Villata.

4 - COLLEGIO DI CIGLIANO

Capoluogo: Cigliano (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni: Cigliano - Moncrivello - Saluggia.

5 - COLLEGIO DI CRESCENTINO

Capoluogo: Crescentino (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni: Crescentino - Fontanetto Po - Lamporo.

6 - COLLEGIO DI GATTINARA

Capoluogo: Gattinara (Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Gattinara.

7 - COLLEGIO DI LIVORNO FERRARIS

Capoluogo: Livorno Ferraris (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni: Bianzè - Borgo d'Ale - Livorno Ferraris.

8 - COLLEGIO DI QUARONA

Capoluogo: Quarona (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Borgosesia delimitata come segue: dal confine con il comune di Valduggia, percorre strada provinciale della Cremosina, località Cesolo (compresa), via Comoletti, via Valbusaga, via dei Partigiani (esclusa), via Osella, percorre il limite territoriale della regione Giovannetta, delle frazioni Rozzo e Caneto (comprese), viale Varallo dal n. 132 alla fine e dal n. 147 alla fine, via Ponte di Agnona, fiume Sesia fino alla strada comunale per Guardabosone, strada comunale per Guardabosone (esclusa) fino al confine con il comune di Guardabosone, segue il confine con i comuni di Guardabosone, Postua, Vocca, Varallo, Quarona, Cellio e Valduggia; ed i comuni di Quarona - Valduggia.

9 - COLLEGIO DI ROASIO

Capoluogo: Roasio (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Arborio - Balocco - Buronzo - Ghislarengo - Lenta - Lozzolo - Roasio - Rovasenda - San Giacomo Vercellese.

10 - COLLEGIO DI SANTHIA'

Capoluogo: Santhià (Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Santhià.

11 - COLLEGIO DI SERRAVALLE SESIA

Capoluogo: Serravalle Sesia (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Alagna Valsesia - Balmuccia - Boccioleto - Campertogno - Carcoforo - Guardabosone - Mollia - Pila - Piode - Postua - Rassa - Rima San Giuseppe - Rimasco - Riva Valdobbia - Rossa - Scopa - Scopello - Serravalle Sesia - Vocca.

12 - COLLEGIO DI TRINO

Capoluogo: Trino (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Palazzolo Vercellese - Tricerro - Trino.

13 - COLLEGIO DI TRONZANO VERCELLESE

Capoluogo: Tronzano Vercellese

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Alice Castello - Crova - Lignana - Salasco - Sali Vercellese - San Germano Vercellese - Tronzano Vercellese.

14 - COLLEGIO DI VARALLO

Capoluogo: Varallo (Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:

Breia - Cellio - Cervatto - Civiasco - Cravagliana - Fobello - Rimella - Sabbia - Varallo.

15 - COLLEGIO DI VERCELLI - I

Capoluogo: Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come segue: piazza Roma, corso De Gasperi, viale Locarini (escluso), piazza Sant'Eusebio, piazza Papa Giovanni XXIII (esclusa), corso Italia, piazza Cugnolio, corso Palestro (escluso), piazza Solferino (esclusa), corso De Gregori, via Rodi (esclusa), via XX Settembre, piazza Camana (esclusa), largo D'Azzo (escluso), piazza Pajetta (esclusa), corso Garibaldi.

16 - COLLEGIO DI VERCELLI - II

Capoluogo: Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come segue: linea ferroviaria Torino-Milano, via Trieste, via Restano, viale Locarini, piazza Roma (esclusa), corso Garibaldi (escluso), piazza Pajetta, largo Brigata Cagliari, piazza Mazzucchelli, corso Prestinari dal n. 1 al n. 135 e dal n. 2 al n. 100 (escluso), corso Prestinari dal n. 137 al n. 235 e dal n. 102 al n. 234, corso Torino, S.P. n. 11, strada comunale di Montonero (incluse le frazioni Montonero e Cascine Strà) fino al confine con il comune di Lignana, segue il confine con i comuni di Lignana, Sali Vercellese, Salasco, San Germano Vercellese, Olcenengo, Caresanablot, Villata e Borgo Vercelli fino alla linea ferroviaria Torino-Milano.

17 - COLLEGIO DI VERCELLI - III

Capoluogo: Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come segue: strada comunale di Montonero (esclusa), S.P. n. 11 (esclusa), corso Torino (escluso), corso Prestinari dal n. 137 al n. 235 e dal n. 102 al n. 234 (escluso), corso Prestinari dal n. 1 al n. 135 e dal n. 2 al n. 100, piazza Mazzucchelli (esclusa), largo Brigata Cagliari (escluso), piazza Pajetta (esclusa), largo D'Azzo, via XX Settembre (esclusa), via Tripoli (esclusa), piazza Medaglie D'Oro (esclusa), corso Avogadro di Quaregna (escluso), via Caboto, via Testi, da qui segue la linea ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato fino al confine con il comune di Asigliano Vercellese, segue il confine con i comuni di Asigliano Vercellese, Desana e Lignana escludendo la frazione Montonero.

18 - COLLEGIO DI VERCELLI - IV

Capoluogo: Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come segue: linea ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato, via Testi (esclusa), corso Avogadro di Quaregna, piazza Medaglie D'Oro, via Tripoli, corso De Gregori (escluso), via Rodi, piazza Solferino, viale della Rimembranza, corso Avogadro di Quaregna, piazza Sardegna, corso Tanaro (escluso), corso Papa Giovanni Paolo II (escluso), roggia Lamporo fino al confine con il comune di Asigliano Vercellese di cui segue il confine comunale fino a tornare alla linea ferroviaria Vercelli- Casale Monferrato.

19 - COLLEGIO DI VERCELLI - V

Capoluogo: Vercelli (Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come segue: roggia Lamporo, corso Papa Giovanni Paolo II, corso Tanaro, piazza Sardegna (esclusa), corso Avogadro di Quaregna (escluso), viale della Rimembranza (escluso), piazza Solferino (esclusa), corso Palestro, piazza Cugnolio (esclusa), corso Italia (escluso), piazza Papa Giovanni XXIII, piazza Sant'Eusebio (esclusa), via Restano (esclusa), via Trieste (esclusa), linea ferroviaria Torino-Milano fino al confine con il comune di Borgo Vercelli, segue il confine con i comuni di Borgo Vercelli, Vinzaglio, Palestro, Prarolo e Asigliano Vercellese, comprendendo le frazioni Brarola e Carengo.

5. IL SISTEMA ELETTORALE

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Comuni sono divisi in due fasce:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento¹.

5.1. COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale²; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può votare il candidato alla carica di sindaco e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Alla lista collegata al candidato sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio³. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3,

¹ Censimento del 21 ottobre 2001. Decreto del Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, S.O. n. 55).

² La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

³ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

4,...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti.⁴.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifichi il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si fa luogo al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, commi 3, 4 e 5⁵, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad **un quarto**⁶ del numero di consiglieri dell'ente (computando il sindaco), con arrotondamento all'unità superiore e comunque non superiore a dodici unità⁷.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

⁴ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

⁵ Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e rimanendo valide quelle già compiute, eccetto quelle successive all'insediamento del seggio.

⁶ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 185, come modificata dal DL. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010. Le disposizioni della finanziaria 2010 hanno determinato delle modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; nel caso specifico è stata apportata una modifica tacita all'art. 47 del TUEL.

⁷ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 23, co. 2 "Legge finanziaria 2008"; precedentemente erano sedici.

5.2. COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73)

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento⁸ con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale⁹. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- ➤ esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata) ed altresì un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata (scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno);
- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- ➤ esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (possibilità del voto disgiunto).

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la <u>maggioranza assoluta dei voti validi</u>. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra

⁹ Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri in lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

⁸ Il collegamento è reciproco; più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco e, in tal caso, devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano tra loro collegate.

elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria. 10

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.¹¹

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto <u>il maggior</u> <u>numero di voti validi</u>. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al temine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4..sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. ¹² Qualora ad una lista spettino più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

¹¹ Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

¹⁰ In tal caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

¹² A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio¹³, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio¹⁴, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. 15

Una volta definita la distribuzione dei seggi,ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Quindi, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹⁶. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Per quanto riguarda la composizione della Giunta e il numero degli assessori valgono le stesse disposizioni previste per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco¹⁷, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; la giunta e il consiglio rimangono in carica fino alle nuove elezioni e le funzioni sono svolte dal vicesindaco.¹⁸

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.

¹³ Assegnazione ai sensi del comma 8, art. 73, D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267 (Metodo d'Hondt).

¹⁵ I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 8.

¹⁶ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti

¹⁷ Le presenti disposizioni si applicano indistintamente sia ai comuni superiori che inferiori ai 15.000 abitanti.

¹⁸ D. Lgs. 267/2000, art. 53, co. 1.

5.3. LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

5.3.1. I documenti necessari per le elezioni comunali

(D.P.R: 570/60, artt.28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)

 Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale¹⁹ e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo e ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Numero dei candidati

A seguito della riforma introdotta con la L. 191/2009 (finanziaria 2010) sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, così come modificata dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010, viene automaticamente a variare il numero dei candidati a consigliere (comunale e provinciale) che devono comporre le liste.

Per disposizione di legge, la lista deve comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, *pena l'esclusione della lista*:

- **non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati**, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, co. 3);
- **non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati**, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, co. 1).

¹⁹ Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Pertanto, essendo stato ridotto del 20% il numero dei consiglieri comunali, anche il numero dei candidati nelle liste subisce una variazione.

Tale numero deve essere:

- almeno 7 e non più di 9 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 9 e non più di 12 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- almeno 11 e non più di 16 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti:;
- almeno 16 e non più di 24 nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 21 e non più di 32 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte²⁰:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

²⁰ Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (L. 53/90, art. 3, co. 3).

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

A norma dell'art. 28, co. 4 e art. 32, co. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori²¹ sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, co. 5; 32, co. 5; 93, co. 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, a tutta la documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.²²

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve* contenere i nominativi di *due delegati* incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista²³ e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, co.9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, co.2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

²¹ Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Se ne redige verbale che va allegato alla lista dei candidati. (DPR 570/60, art. 28, co. 4).

²² D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

²³ D.P.R. 570/60, art. 33, co. 1, lett e-bis).

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, co. 3, ma solo ai fini della facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.

I delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista, ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano *preferibilmente* da scegliere fra i presentatori e non tra i candidati. Tuttavia nulla vieta che la scelta cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

• Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta²⁴. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere

²⁴ D.P.R. 361/57, art. 20.

assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale²⁵, firmata ed autenticata

Con la lista va presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni prevista dall'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Cause ostative alla candidatura").

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge²⁶.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56).

E' invece possibile presentare la candidatura a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune: spetterà poi all'eventuale plurieletto avvalersi dell'*obbligo di opzione* (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 57).

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D.P.R: 570/60, art. 87-bis).

Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco.

E'necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

_

²⁵ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, co. 1).

²⁶ Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14 (e successive modificazioni).

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 o, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.²⁷

Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

(D. Lgs. 267/2000, art. 71, co. 2; 73, co. 2)

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune.

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in questione saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare la ricusazione del proprio contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici.

E' altresì da evitare, da parte dei non autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa²⁸.

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia²⁹, anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3.
 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 30, 33.

²⁹ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)³⁰. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare inscritte nel cerchio.

5.3.2. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali

(L. 81/93, art. 30)

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti³¹ la presentazione di un *bilancio preventivo* di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento, che deve accompagnare il deposito delle liste o delle candidature, deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il *rendiconto* delle spese dei candidati e delle liste.

Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

5.3.3. Dove presentare tutta la documentazione

(D.P.R. 570/60, art. 32)

<u>Per il rinnovo del Consiglio comunale</u>: le candidature e le liste vanno presentate³² alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

5.3.4. Quando presentarla

(D.P.R. 570/60, art. 32)

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

³⁰ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di cm. 3 (DL 27 gennaio 2009, n. 3, convertito in legge 25 marzo 2009, n. 26).

³¹ Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

³²Intesa come "materiale" consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

6. IL SISTEMA ELETTORALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(Legge 8 marzo 1951, n. 122; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 47, 74, 75)

Il presidente della provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. Il presidente nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Il presidente ha la facoltà di revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede e da un numero di assessori, stabiliti dallo Statuto, che non deve essere superiore ad **un quarto**¹ del numero di consiglieri dell'ente, con arrotondamento all'unità superiore, computando a tal fine il presidente, e comunque non superiore a dodici unità². Gli assessori sono nominati dal presidente anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; la giunta e il consiglio rimangono in carica fino alle nuove elezioni e le funzioni sono svolte dal vicepresidente.³

Le dimissioni presentate dal presidente diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del consiglio provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del presidente e della rispettiva giunta.

La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

All'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare il collegamento con almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.⁴

¹ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 185, come modificata dal DL. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010. Le disposizioni della finanziaria 2010 hanno determinato delle modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; nel caso specifico è stata apportata una modifica tacita all'art. 47 del TUEL.

² Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 23, co. 2 "Legge finanziaria 2008"; precedentemente erano sedici.

³ D. Lgs. 267/2000, art. 53, co. 1.

⁴ La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno (L. 122/51, art. 14, co. 1)

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni; dopo due mandati consecutivi, il presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti non abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'elezione dei consiglieri provinciali avviene sulla base di collegi uninominali⁵ secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni.

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato⁶.

Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla presidenza e in tal caso devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano fra loro collegati.

La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome del candidato alla carica di presidente, il contrassegno del gruppo o dei gruppi di candidati a consigliere cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. A destra di ogni contrassegno è riportato il nominativo del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- ➤ esprimere un voto a favore del candidato presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo; in tal caso il voto si intende espresso *solo* a favore del candidato presidente prescelto;
- ➤ esprimere un voto sia a favore di uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno, sia a favore del candidato alla carica di presidente collegato, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
- > esprimere un voto a favore di uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando solo un segno sul relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche al candidato presidente collegato);

⁶ La legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 3 consente la presentazione di uno stesso candidato in un massimo di tre collegi.

⁵ La suddivisione dei collegi provinciali è stata fatta sulla base dei dati del censimento della popolazione del 20 ottobre 1991 (Decreto Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 in Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 2003 – S.O. n. 55).

Con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2003 è avvenuta la revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola.

Sulla ridefinizione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali, di cui al DL 2/2010, art. 2, vedi *infra* pag. 27

Nelle elezioni provinciali non è possibile esprimere il voto disgiunto, cioè esprimere contemporaneamente la preferenza per un candidato presidente e per un gruppo di candidati non collegato.

E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato raggiungesse tale maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo; al ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di presidente che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti⁷.

I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno; tuttavia, entro sette giorni dalla prima votazione hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli cui erano collegati al primo turno. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

La scheda del turno di ballottaggio è molto semplificata, in quanto contiene, entro un apposito rettangolo, i nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia, sotto i quali sono riprodotti i simboli dei gruppi collegati; si esprime il voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale⁸ complessiva; a parità di quest'ultima, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno elettorale.

Non tutti i gruppi di candidati partecipano all'attribuzione dei seggi, ma soltanto quelli che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia.

Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per 1, 2, 3, 4⁹... sino a concorrenza del numero di consiglieri da

⁷ In caso di parità di voti tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

⁸ La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

⁹ Applicazione del metodo d'Hondt o delle divisioni successive.

eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i più alti quozienti così ottenuti, sempre in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere. A ciascun gruppo di candidati sono pertanto assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria¹⁰. Qualora ad un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti in eccedenza sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

A questo punto si verifica se con tale ripartizione, il gruppo/i di candidati collegati al presidente eletto, abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale. Se la verifica dà esito positivo rimane ferma la precedente assegnazione calcolata con il metodo d'Hondt.

Qualora invece la verifica abbia dato esito negativo, al gruppo/i di candidati collegati al presidente eletto, viene comunque assicurata tale percentuale (60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale)¹¹.

In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, ai fini dell'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali conseguite al primo turno, per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. I quozienti più alti, disposti in una graduatoria decrescente, daranno, sempre nei limiti del numero di seggi da assegnare, il numero dei seggi spettante ad ogni gruppo.

I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati con le medesime modalità.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio¹².

Sono quindi proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹³.

¹¹ Con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

¹⁰ A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito a quel gruppo che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹² In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati ed in particolare si sottrae l'ultimo seggio attribuito.

¹³ La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero di voti validi ottenuti da ciascuno, per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere.

In caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

6.1. LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste o candidature.

6.1.1. I documenti necessari per le elezioni provinciali

Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale devono essere presentate alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello del capoluogo della provincia, o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo (L. 122/1951, art. 13).

Le candidature devono essere presentate riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto (*L. 122/1951, art. 14*).

La legge richiede la produzione di precisi documenti ad integrazione della documentazione per il deposito delle candidature.

 Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale e relativi atti separati.

Tale dichiarazione deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dei candidati a consigliere provinciale e del candidato a presidente della provincia e sottoscritta da un certo numero di elettori di comuni della provincia, variabile secondo l'ampiezza della provincia stessa. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale è proposto.

La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta; anche se la legge non prescrive una particolare formulazione, è però necessario che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province.

Numero dei candidati

A seguito della riforma introdotta con la L. 191/2009 (finanziaria 2010) sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, così come modificata dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010, viene automaticamente a variare il numero dei candidati a consigliere (comunale e provinciale) che devono comporre le liste.

Per disposizione di legge, ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un terzo di esso¹⁴.

Pertanto essendo stato ridotto del 20% il numero dei consiglieri provinciali, anche il numero dei candidati nelle liste subisce una variazione.

Tale numero deve essere:

- almeno 12 membri e non più di 36 nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- almeno 10 e non più di 28 nelle province con popolazione compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 24 nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti;
- almeno 7 e non più di 19 nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Numero dei sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati per il consiglio provinciale deve essere sottoscritta¹⁵:

- da non meno di 200 e non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province fino 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in province superiori a 1.000.000 di abitanti.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali di comuni della provincia. Le firme degli elettori devono essere apposte su particolari moduli sui quali devono

-

¹⁴ Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14, co. 2 e successive modificazioni

¹⁵ Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.(L. 53/90, art. 14, co. 3)

essere riportati il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Ciascun elettore di comuni della provincia può sottoscrivere per un solo gruppo di candidati, sotto pena di gravi sanzioni (il DPR 570/60, art. 93, co. 2 prevede un'ammenda da 200 a 1.000 euro); occorre accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di gruppo. Qualora l'ufficio elettorale centrale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Fermo il disposto dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per quanto attiene ai requisiti formali della presentazione delle candidature, queste ultime e i gruppi possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto della presentazione delle candidature o della lista, sia allegata altresì una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, o da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che i gruppi o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o del gruppo politico stesso¹⁶.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati, ai sensi della L. 122/51, art. 14, co. 5, *deve* contenere l'indicazione di *due delegati*¹⁷, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare al gruppo e di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione *autenticata da un notaio*, i rappresentanti¹⁸ del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale. Inoltre i due delegati devono dichiarare, *pena esclusione del gruppo*, il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

. .

¹⁶ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

¹⁷ Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

¹⁸ La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse del gruppo stesso. Potranno anche essere contenute in un unico atto e devono essere fatte per *due rappresentanti*, uno effettivo e uno supplente, al fine di assicurare continuità alla loro funzione.

E' preferibile che la designazione dei rappresentanti, fatta in occasione del primo turno di votazione, sia effettuata *anche* in relazione al secondo turno di ballottaggio, che si configura giuridicamente come una prosecuzione delle operazioni elettorali.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella Provincia.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettore di un comune della provincia nei sottoscrittori e agevolare allo stesso tempo l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presentazione del gruppo sia corredata dei certificati che comprovino nei sottoscrittori il possesso di tali requisiti.

Questi certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta¹⁹.

Ai fini del rilascio in tempo utile, è opportuno pertanto che la richiesta sia fatta con un certo anticipo²⁰

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate.

Insieme all'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia alla carica di presidente della provincia sia alla carica di consigliere provinciale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni prevista dall'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Cause ostative alla candidatura").

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

¹⁹ DPR 361/57, art. 20

²⁰ A questo proposito bisognerà prevedere anche un margine di tempo in cui gli atti separati dovranno essere raccolti e controllati centralmente per la presentazione che avviene all'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia. Bisogna quindi evitare assolutamente di richiedere i certificati ai comuni all'ultimo momento.

Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi (Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 14, co. 3).

Nessuno può presentarsi candidato a consigliere in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56, co. 1).

In caso di candidatura in più collegi (massimo tre), è sufficiente un'unica dichiarazione di accettazione.

Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 56, co. 2).

Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati del gruppo di candidati, di collegamento del gruppo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Tale dichiarazione ha l'effetto di completare e rendere efficace l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato alla carica di presidente della provincia.

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza²¹.

Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio

I gruppi che presentano lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, devono presentare il medesimo programma amministrativo unitamente alle candidature a consigliere e a presidente della provincia.

Il programma dovrà poi essere affisso all'albo pretorio della provincia, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 74, co.2.

Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato

Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione. All'atto di presentazione delle candidature dovrà pertanto essere presentato un modello del

²¹ Valgono le medesime modalità e garanzie per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori dei gruppi di candidati.

contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali.

Per evitare la ricusazione del contrassegno, i presentatori dovranno avere cura di evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di un altro gruppo già presentato, o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Senza autorizzazione non si può fare uso di contrassegni di gruppo che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' altresì vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.²²

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia²³, anche figurato e sarà riprodotto sulla schede di votazione con i colori di quello depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)²⁴. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare inscritte nel cerchio.

6.1.2. Bilancio preventivo delle spese elettorali

(L.81/93, art. 30)

Salvo quanto stabilito dalla legge, gli Statuti e i Regolamenti della Provincia disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi.

Esenzione delle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

-

²² D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 33, co.1

²³ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

²⁴ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di cm.3 (DL. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, in Legge 25 marzo 2009, n. 26).

6.1.3. Dove presentare tutta la documentazione

(L. 122/1951, art. 14, co. 6)

Per il rinnovo del Consiglio provinciale: la presentazione dei gruppi dei candidati²⁵ va fatta alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la corte d'appello o il tribunale capoluogo di provincia o , in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicina al capoluogo. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

6.1.4. Quando presentarla

(L. 122/1951, art. 14, co. 6)

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

²⁵ Intesa come "materiale" consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

7. AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

(Art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni)

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"²⁶.

Tali soggetti²⁷ sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge.²⁸

²⁶ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, co 2.

²⁷ Secondo il *parere* del Ministero della Giustizia i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

²⁸ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*") che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.

8. INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

La normativa in argomento trova la sua disciplina negli articoli dal 55 al 70 del Capo II del testo Unico degli Enti Locali.

Si ritiene far cosa utile procedere all'analisi dei singoli articoli muovendo dall'istituto dell'incandidabilità per poi passare all'ineleggibiltà e finire con l'incompatibilità.

8.1. INCANDIDABILITA' - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA

Le cause di incandidabilità incidono direttamente sulla candidatura e rendono invalide, conseguentemente, le fasi successive del procedimento elettorale; le cause ostative all'assunzione della carica sono connaturate alle qualità personali e non sono rimovibili dalla volontà del soggetto.

La ricostruzione dell'attuale disciplina pertanto deve riguardare in modo integrato gli articoli 55, 56 e 58 del Testo Unico, come qui di seguito illustrato:

- L'articolo 55 prevede, ai fini dell'eleggibilità, e quindi della candidabilità, il requisito inderogabile del compimento del diciottesimo anno d'età nel primo giorno fissato per la votazione.
- Sempre lo stesso articolo, al comma 2, facendo riferimento alle disposizioni del D.lgs. 197/1996, dispone che il cittadino dell'Unione Europea residente in Italia, ma privo della cittadinanza italiana, sia parificato, sotto il profilo attivo e passivo, all'elettore italiano per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale mentre tale facoltà gli è interdetta per le elezioni provinciali dove, diversamente, è richiesto il requisito della cittadinanza italiana.
- L'articolo 56 regola il cumulo delle cariche elettive; nessuno, infatti, può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
 - I consiglieri provinciali , comunali e circoscrizionali in carica non possono candidarsi alla medesima carica rispettivamente in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia.
- L'articolo 58 prevede l'incandidabilità alle elezioni amministrative per coloro che abbiano commesso reati particolarmente gravi ovvero per il delitto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso¹ o dedite al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'articolo prevede altresì che non possono essere candidati coloro che abbiano riportato condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione come previsti nel titolo secondo, capo primo,

_

¹ Art 416-bis del codice penale.

del codice penale ². Sono altresì incandidabili coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli sopraccitati, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

Tra le cause ostative alla candidatura rientra anche l'aver subito una condanna, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo e l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle predette condizioni è nulla.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Quanto innanzi illustrato non si applica nei confronti di chi sia stato condannato con provvedimento definivo qualora venga concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3/8/1988 n. 327³.

8.2. INELEGGIBILITA'

Le disposizioni in materia rappresentano (peraltro anche per le ipotesi di incandidabilità e incompatibilità) un'eccezione rispetto al fondamentale principio costituzionale del libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, così come previsto dall' art. 51 della Costituzione; tale precetto in un certo senso, obbliga il legislatore a tipizzare le cause di ineleggibilità per evitare situazioni di incertezza che possano vanificare il libero accesso alle cariche elettive.

² Peculato, art. 314 I° co.; peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316; malversazione a danno dello stato, art. 316 bis; concussione, art. 317; corruzione per atto d'ufficio, art. 318; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319; corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320.

³ "Norme in materia di misure di prevenzione personali" – art. 15: 1) Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2) La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3) Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

³⁻bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965*, *n. 575*, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965*, *n. 575*.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: evitare che per i titolari di determinati uffici, di considerevole importanza a livello istituzionale, non solo possano sorgere situazioni ed occasioni, connesse alla carica rivestita, di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*, e che ciò quindi possa influire surrettiziamente sullo scontro elettorale, ma anche che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza. Invero le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale; infatti l'eletto ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive⁴. Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle A.S.L. secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore ⁵.

La normativa si rinviene sostanzialmente negli articoli 60 e 61 del Testo Unico ed individua l'elenco dei soggetti che, per il particolare ruolo rivestito, non sono eleggibili alle cariche locali. Per non appesantire la lettura e per evidenti ragioni di sintesi si rimanda al testo degli articoli 60 e 61 del Testo Unico pubblicati nell'Appendice Normativa di questa pubblicazione.

Una segnalazione merita, invero, la causa di ineleggibilità dettata nell'articolo 51 in base alla quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche⁶.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun

⁴ L'ineleggibilità, a differenza dell'incompatibilità, vizia all'origine l'atto elettivo, quindi essa deve essere rimossa prima della competizione elettorale, ossia al momento della presentazione delle candidature, con le modalità che indicheremo più avanti.

⁵ cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073.

⁶ È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco o presidente di provincia.

8.3. INCOMPATIBILITA'

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

La materia è disciplinata negli articoli da 63 a 70 del Testo Unico; per un esame approfondito si rinvia pertanto alla lettura integrale degli articoli nella Appendice Normativa di questa pubblicazione. Quella che segue, invero, è una breve trattazione di alcuni aspetti della normativa.

Con riferimento alla forma del governo locale e con la finalità di impedire commistioni fra le funzioni di governo ed esecutive con quelle elettive e di controllo è prevista, all'art. 64, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina ed al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti.

L'articolo 65, al comma due, riferendosi ad incompatibilità fra uguali cariche locali, dispone che la carica di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sia incompatibile con analoghe cariche in altra provincia, comune o circoscrizione. Ai commi uno e tre dello stesso articolo, in tema di rapporti fra cariche politiche, si prevede che il presidente e gli assessori provinciali, il sindaco e gli assessori di comuni compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale⁷.

L'articolo 63 elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Sono presi in considerazione situazioni particolari e soggetti che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende sottoposte a controllo o che godono di sovvenzioni da parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale.

Nello specifico, le fattispecie e le figure produttive di situazioni di incompatibilità sono:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle precedenti ipotesi;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo

.

⁷ Tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale non c'è una incompatibilità sancita da una norma. Per quanto riguarda la regione Piemonte, il presidente della Giunta, Mercedes Bresso ha stabilito con propria decisione, di natura prettamente politica, che nella sua legislatura non ci sarebbero state doppie cariche, ossia, chi, tra i consiglieri eletti, entra a far parte della Giunta, deve rassegnare le dimissioni da consigliere.

un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità previste nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al n. 2 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici e quella del n. 4 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Per agevolare l'esame delle varie fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità, considerata la notevole articolazione normativa della materia, si ritiene di fare cosa utile riportando qui di seguito un quadro sinottico elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm

INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	consigliere comunale e provinciale
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI
commissari di Governo prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 6))	SI	SI
dipendenti del comune e della	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	consigliere comunale e provinciale
provincia, per i rispettivi consigli	sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 7))		
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)	SI	SI (la causa di ineleggibiltà non si applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)	SI	SI

Si ricorda che l'art. 37 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il **sindaco** e il **presidente della provincia** fanno parte rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la composizione delle **giunte comunali e provinciali**, si ricorda che:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di **candidabilità**, **eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere**; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tale facoltà può essere prevista dallo statuto (D.Lgs. 267/2000, art. 47, commi 3 e 4);
- non possono far parte della rispettiva giunta (né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 64, comma 4).

Si ricorda che l'**accettazione della candidatura a deputato o senatore** comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la **decadenza** dalle cariche elettive ricoperte (D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Il sindaco e presidente della provincia che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica **non** è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni (D.Lgs. 267/2000, art. 51, commi 2 e 3).

L'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 prevede inoltre alcune **cause di incandidabilità**. Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l'importazione, l'esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
- peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;
- delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALI O PROVINCIALI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
coloro che hanno ascendenti o discendenti o discendenti o vvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 61, comma 1-bis)	SI		
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 1))	SI		SI
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 2))	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione				
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 3))	SI		SI
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 4))	SI		SI
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 5))	SI		SI
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63, comma 1, n. 6))	SI		SI
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 63,	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	comma 1, n. 7))			
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 64, comma 1 e 3))		SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)	
assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 64, comma 1 e 3))			SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 1)	SI	SI	
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 2)			SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 65, comma 3)			SI (l'incompatibi- lità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 66)	SI (l'incompatibi- lità sussiste soltanto per i sindaci)	SI (l'incompatibi- lità sussiste soltanto per gli assessori comunali)	SI (l'incompatibi- lità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (art. 131)	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, "Ordinamento giudiziario", (art. 42-quater, primo comma)	SI	SI	SI
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" (art. 17, secondo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, "Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia", (art. 15, terzo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		SI (l'incompatibi- lità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente del Consiglio superiore della magistratura	L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)			SI
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)	SI	SI	SI
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreto di Stato" (art. 7)			SI
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, (art. 6)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti)		

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)	SI (l'incompatibi- lità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", (art. 7)			SI
presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", (art. 10)	SI	SI	SI
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", (art. 12)			SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare", (art. 1)			SI
componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"(art. 12)	SI		SI
componente dell'Autorità garante	L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
della concorrenza e del mercato	tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)			
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" (art. 8)			SI
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)	SI	SI	SI
componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art. 13)	SI	SI	SI
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)	SI	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)	SI (l'incompatibi- lità sussiste per i consiglieri provinciali)
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", (art. 9, comma 2)	SI	SI	SI
dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
	a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato", (art. 2)			
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita" (art. 2, co. 8)	SI	SI	SI
giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)	SI	SI	SI
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,	SI	SI	SI
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337" (art. 2, comma 5)		SI	SI
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, "Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e		SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446", (art. 9)			
componente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (art. 46, comma 7)	SI		SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 153, co. 4)	SI		SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice</i> della proprietà industriale, (art. 205)	SI	SI	SI
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)	SI		SI
componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", (art. 6)	SI		SI
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, Regolamento di organizzazione e	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco presidente provincia	e di	assessore comunale provinciale	e	consigliere comunale provinciale	e
consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)						

9. DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

(L. 212/1956; L. 81/1993, art. 29; L. 515/1993; L. 28/2000 e successive modificazioni)

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, la propaganda elettorale tramite manifesti e scritte murali, stampati e giornali murali è consentita entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni. Chiunque intende effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale (*fiancheggiatori*) deve far pervenire apposita domanda al Sindaco, entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni..

E' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive¹(L. 81/93, art. 29, co. 1).

In tale divieto non rientrano:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati:
- b) pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, inizia il <u>divieto per alcune forme di propaganda:</u>

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

_

¹ Si vedano gli artt da 1 a 6 della L. 515/93, richiamati dall'art. 20 della stessa legge e la L. 28/2000.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali,volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'*articolo 1* dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale".

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di <u>sondaggi demoscopici</u> sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo* 8 della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L.515/93.

L'articolo 17 riguarda le <u>agevolazioni postali</u> e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle <u>agevolazioni fiscali</u> di cui *all'articolo 18*. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, sesto comma, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che dispone:

"Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali."

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un' ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione "effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche." Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).